

L'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie in Torino

L'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie interessa dal triplice punto di vista tecnico, fiscale, economico.

Da quello tecnico è ovvio, datane la natura e l'oggetto, necessitando per la sua applicazione organi specificatamente tecnici.

Le statistiche (1) sul loro consumo, come peraltro quelle d'ogni altro genere hanno grande valore d'indice economico. Con l'osservare la curva delle riscossioni avvenute dal 1904 al 1933 (diagramma n. 1) possiamo fruttuosamente indagare sull'andamento della vita economica, notare il succedersi di periodi di crisi e di prosperità; quando ci s'addentri in maggiori particolari si nota l'alternarsi di intensa attività costruttiva in fatto d'abitazioni per sopperire a deficienze causate dall'urbanesimo (immigrazione) o dalla pressione demografica naturale (nuzialità, natalità) con periodi di maggior costruzione nel campo industriale, indice evidente d'incremento della produzione; le curve delle costruzioni civili ed industriali presentano, infatti, un andamento ben diverso; al salire dell'una corrisponde sovente lo scemare dell'altra; il colossale sviluppo industriale dovuto a necessità belliche balza evidentissimo dall'esame del diagramma n. 2 riferendosi agli anni di guerra.

Dal punto di vista finanziario l'interesse appare grande sia per l'entità del gettito, sia per le modalità di tassazione. Il metodo della liquidazione del tributo a computo metrico sulla fabbrica ultimata vige, nella nostra città, dal 1910; la sua continuità ci spinge a soffermarci sulla quistione; e poichè essa è indissolubilmente inquadrata nel complesso della materia daziaria di cui seguì le vicissitudini, ci occuperemo del dazio in generale, delle successive sue trasformazioni, per poi restringere il campo delle nostre osservazioni alla nostra città ed alla sola categoria dei materiali per costruzioni edilizie.

* * *

I tributi sui consumi locali (2), balzello tradizionale quanto mai in ogni luogo, costituirono sempre e costituiscono tuttora di gran lunga il maggior cespite di reddito per i bilanci comunali.

Essi furono dapprima d'istituzione governativa (bevande, carni, riso, grassi, zucchero) con facoltà

ai comuni entro dati limiti d'imporre addizionali ai dazi governativi, di tassare generi dal governo lasciati esenti (commestibili, mobili, materiali da costruzione, generi diversi) e di emanare regolamenti particolari.

Molte e di varia natura furono le critiche mosse negli scorsi decenni al dazio.

All'azione degli studiosi tenne dietro quella del legislatore per cui la materia venne frequentemente subendo modificazioni. La maggior parte di queste peraltro, si ebbe nelle aliquote, per motivi contingenti di natura finanziaria, cioè per il crescere o lo scemare dei bisogni dello Stato e dei comuni.

Le varie disposizioni in materia furono coordinate nel T. U. approvato con R. D. 14-IV-1897, n. 161, quindi, dopo varie modificazioni, nuovamente unificate col R. D. 23 settembre 1923, n. 2030, sul riordinamento dei dazi interni di consumo e col regolamento generale (R. D. 25-11-1924 - IV, n. 540).

Queste ultime disposizioni rendevano obbligatoria la tassazione dei materiali edilizi a computo metrico e tolsero ai dazi ogni carattere protezionista prescrivendo la tassazione di tutti i generi in egual misura alla produzione entro cinta ed all'introduzione.

Gli inconvenienti notati nel tributo daziario vennero così gradatamente attenuandosi ma non scomparvero se non nel 1930. Venne in quell'anno la materia radicalmente e genialmente innovata col R. D. 20-III-1930 - VIII, n. 141 che ruppe ogni indugio ed ogni nostalgico legame col passato.

Con l'abolizione delle cinte si estese a tutto il territorio d'ogni comune lo stesso metodo di riscossione e si colpirono in pari tempo indistintamente tutti i consumi.

Il tributo daziario sui materiali edilizi, il gas-luce e l'energia elettrica, per la riscossione del quale già si prescindeva dalla cinta, venne incorporato nel complesso delle nuove imposte di consumo senza subire grandi modificazioni.

Dopo un biennio di felice esperimento e d'intensi studi le imposte di consumo vennero definitivamente sistemate col Testo Unico per la finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931-IX, n. 1175 (articoli dal 20 al 100).

Il T. U., entrato in vigore il 1° gennaio 1932, e le norme interpretative apportarono, per la nostra categoria, una notevole chiarificazione, col sostituire